

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27 MAG. 1994 al 11 GIU. 1994



IL PRESIDENTE  
RUZZENE PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. FRANCESCO NOBILE

li' 27 MAG. 1994

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


Si certifica che la suesata deliberazione e' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio ed e' pervenuta in data - 1 GIU. 1994

n. 2385 alla Regione Veneta - Comitato di Controllo - Sezione di VENEZIA, e che nei suoi confronti non sono intervenuti nei termini prescritti, provvedimenti di annullamento, rinvio o sospensione, di cui agli artt. 59 e 60 della legge 10.02.1953, n. 62 per cui e' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi della Legge n. 142/90. INTEGR. CON 00/43-28-07-94



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. FRANCESCO NOBILE

li' 30 AGO. 1994



N. 27 Reg. Delib.  
N. 3137 di Prot.  
Trasmessa 27 MAG. 1994



COMUNE DI ANNONE VENETO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione STRA ordinaria - Seduta PUBBLICA

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

L'anno millenovecentoNOVANTAQUATTRO(1994.) addì SEDICI (16) del mese di MAGGIO alle ore 20.30 nella sala delle adunanze; per DETERMINAZIONE DEL SINDACO e con avvisi scritti in data 09.05.1994 N. 2716 è stato convocato il Consiglio Comunale;

Eseguito l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	Assenti	N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	Assenti
1	RUZZENE PAOLO	si		11	ZAVATTIN GIOVANNI	si	
2	MASIER LUCA	si		12	VERONA DANILO	si	
3	BADIN CARLO	si		13	PARISE GIOVANNI	si	
4	PALUDETTO OSCAR	si		14	SCOMPARIN CARMEN	si	
5	CARRER PIETRO	si		15	TALLON ROBERTO	si	
6	VERONA ELIO	si		16	TOLOTTO EMANUELE	si	
7	PANTAROTTO FULVIO	si		17	MINETTO ANTONIO	si	
8	CARRER GRAZIANO	si		18	FRANCALANCI MAURIZIO	-	si
9	SACILOTTO BRUNO	si		19	RUZZENE AMALIA	si	
10	MATTIUZ ANNA	si		20	TOFFOLON ADA	si	

Assiste alla seduta il Sig. DR. FRANCESCO NOBILE Segretario del Comune.

Il Sig. RUZZENE PAOLO nella sua qualità di SINDACO

assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Capo II del Decreto Legislativo n. 507, in data 15 novembre 1993, concernente la revisione ed armonizzazione della "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";

dato atto, ai fini del disposto dell'art. 43 del Decreto Legislativo n. 507/1993, che la popolazione residente di questo Comune, riferita al 31 dicembre 1991, risulta, dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica di n. 3237 abitanti, per cui il Comune appartiene alla Classe V;

visto l'art. 40 dello stesso Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 che disciplina, fra l'altro, l'adozione del regolamento;

visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla Giunta Comunale;

visto l'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che testualmente recita:

"Art. 5 - Regolamenti.

1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni."

sentita l'illustrazione dell'Assessore alle Finanze dr. Giovanni Farise e dopo esauriente discussione;

ritenuto lo schema di regolamento proposto per l'approvazione corrispondente pienamente alle esigenze di questo Comune;

visto il Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

visto lo statuto comunale;

con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

1) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa il:

"REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE"

che si compone di n. 27 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (G.U. n. 288 del 09-12-1993 S.O. - con in-trodotta la «Errata corrige» in G.U. 31-12-1993, n. 306).

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del di-ritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

SOMMARIO

Table with 2 columns: Art. and DESCRIZIONE. It lists various articles from 38 to 57, covering topics like 'Capo I Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni', 'Capo II Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche', and 'Capo III Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni'.

Art. 38 - Oggetto della tassa.

- 1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. (come così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 565 in data 28-12-1993) Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.

Art. 39 - Soggetti attivi e passivi.

- 1. La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 40 - Regolamento e tariffe.

- 1. Il comune e la provincia sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Con il regolamento i predetti enti disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel presente capo nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
3. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
4. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 3 comporta

Segue in seconda di copertina

Comune di ANNONE VENETO

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE



l'applicazione delle tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal presente capo, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal capo medesimo.

**Art. 41 - Revoca di concessioni o autorizzazioni.**

1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

**Art. 42 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduzione e determinazione della tassa.**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:  
 a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, eventuale, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;  
 b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.  
 2. Per le occupazioni che, di fatto, si prolungano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.  
 3. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993) La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38, sono classificate in almeno due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.  
 4. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art. 46, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal comma 3 del presente articolo ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.  
 5. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.  
 6. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993) La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

**Art. 43 - Classificazione dei comuni.**

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui al presente capo, i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:  
 Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;  
 Classe II: comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti;  
 Classe III: comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti;  
 Classe IV: comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti;  
 Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.  
 2. I comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe 3.

**Art. 44 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.**

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:  
 a) occupazioni del suolo comunale:

Classi di comuni	Classi di comuni	
	Minima per mq. lire	Massima per mq. lire
Classe I . . . . .	85.000	127.000
Classe II . . . . .	68.000	102.000
Classe III . . . . .	54.000	81.000
Classe IV . . . . .	43.000	64.000
Classe V . . . . .	34.000	51.000

b) occupazioni del suolo provinciale:  
 minima lire 34.000 mq, massima lire 51.000 mq.  
 c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alle lettere a) e b), può essere ridotta fino ad un terzo.  
 2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.  
 3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.  
 4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi interalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.  
 5. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.  
 6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.  
 7. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano po-

sti a filo con il marlo stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

8. I comuni e le provincie, su espresse richieste dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.  
 9. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle provincie che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.  
 10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta fino al 30 per cento.  
 11. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.  
 12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle provincie, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

**Art. 45 - Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.**

1. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia ed indicati nel regolamento; in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.  
 2. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993) La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:  
 a) occupazioni di suolo comunale:

Classi di comuni	Classi di comuni	
	Minima per mq. lire	Massima per mq. lire
Classe I . . . . .	6.000	12.000
Classe II . . . . .	5.000	10.000
Classe III . . . . .	4.000	8.000
Classe IV . . . . .	3.000	6.000
Classe V . . . . .	2.000	4.000

b) occupazioni di suolo provinciale:  
 minima lire 2.000 mq, massima lire 4.000 mq.  
 c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) può essere ridotta fino ad un terzo.  
 3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.  
 4. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento.  
 5. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993) Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46.  
 6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune o dalla provincia sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento.  
 6-bis. (comma aggiunto con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento.  
 7. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.  
 8. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

**Art. 46 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina.**

1. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti nell'art. 47.  
 2. Il comune o la provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

**Art. 47 - Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.**

1. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993) La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'articolo 46 è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servizio di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.  
 2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi:  
 a) strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per km. lineare o frazione;  
 b) strade provinciali, da lire 150.000 a lire 300.000 per km. lineare o frazione.  
 2-bis. (comma aggiunto con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di lire 50 mila, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.  
 3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di cinque km. lineari, entro i limiti minimi e massimi da lire 100.000 a lire 200.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km. è dovuta una maggiorazione da lire 20.000 a lire 40.000.  
 4. I comuni e le provincie che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.  
 5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, eventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45, è determinata e applicata dai comuni e dalle provincie in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime:  
 a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni.  
 Tassa complessiva:  
 Classi I, II e III minima lire 20.000 massima lire 50.000;  
 Classi IV e V minima lire 10.000 massima lire 30.000;  
 b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni.  
 Tassa complessiva:  
 minima lire 10.000 massima lire 30.000.  
 La tassa di cui alle lettere a) e b) è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:  
 1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;  
 2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;  
 3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

**Art. 48 - Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa.**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

Classi di comuni	Località dove sono situati gli impianti	Minimo Massimo	
		lire	lire
Classe I	a) centro abitato . . . . .	100.000	150.000
	b) zona limitrofa . . . . .	70.000	105.000
	c) sobborghi e zone periferiche . . . . .	40.000	60.000
	d) frazioni . . . . .	20.000	30.000
Classe II	a) centro abitato . . . . .	90.000	135.000
	b) zona limitrofa . . . . .	60.000	90.000
	c) sobborghi e zone periferiche . . . . .	30.000	45.000
	d) frazioni . . . . .	15.000	22.000
Classe III	a) centro abitato . . . . .	84.000	132.000
	b) zona limitrofa . . . . .	54.000	81.000
	c) sobborghi e zone periferiche . . . . .	30.000	45.000
	d) frazioni . . . . .	15.000	22.000
Classe IV	a) centro abitato . . . . .	76.000	114.000
	b) zona limitrofa . . . . .	46.000	69.000
	c) sobborghi e zone periferiche . . . . .	20.000	30.000
	d) frazioni . . . . .	10.000	15.000
Classe V	a) centro abitato . . . . .	60.000	90.000
	b) zona limitrofa . . . . .	50.000	75.000
	c) sobborghi e zone periferiche . . . . .	30.000	45.000
	d) frazioni . . . . .	10.000	15.000

2. Per l'occupazione del suolo e sottosuolo provinciale la tassa annuale va determinata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000.  
 3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.  
 4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, ricordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.  
 5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.  
 6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti minimi e massimi:

Classi di comuni	Località dove sono situati gli apparecchi	Minimo Massimo	
		lire	lire
I, II e III	a) centro abitato . . . . .	30.000	45.000
	b) zona limitrofa . . . . .	20.000	30.000
	c) frazioni, sobborghi e zone periferiche . . . . .	15.000	22.000
IV e V	a) centro abitato . . . . .	20.000	30.000
	b) zona limitrofa . . . . .	15.000	22.000
	c) frazioni, sobborghi e zone periferiche . . . . .	10.000	15.000

8. Per l'occupazione del suolo o soprassuolo provinciale la tassa annuale è fissata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000.

**Art. 49 - Esenzioni.**

1. Sono esenti dalla tassa:  
 a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;  
 b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;  
 c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;  
 d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;  
 e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;  
 f) le occupazioni di aree cimiteriali;  
 g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Il comma 1, lettera c), dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 è il seguente:

«1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:  
 ..... omissis .....  
 c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;  
 d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.»

**Art. 50 - Denuncia e versamento della tassa.**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 39 devono presentare al comune o alla provincia, avanti diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.  
 2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.  
 3. Per le occupazioni di cui all'art. 46, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.  
 4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.  
 5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

**Art. 51 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.**

1. Il comune o la provincia controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 50, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.  
 2. Il comune o la provincia provvede all'accertamento in rettificazione delle denunce nei ca-



d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettificata che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, ai comuni o alle province il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso i comuni e le province provvedono entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

- L'art. 2752 del C.C., è riportata in nota al precedente articolo 9.

**Art. 52 - Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa. Rinvio.**

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

- La legge n. 142/1990, reca: «Nuovo ordinamento delle autonomie locali».

**Art. 53 - Sanzioni.**

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 50, comma 1, del presente capo, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

**Art. 54 - Funzionario responsabile.**

1. Il comune, nel caso di gestione diretta, o la provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune o la provincia comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

**Art. 55 - Abrogazioni.**

1. Sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al presente capo. Sono, altresì, abrogate le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, l'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, l'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 711, l'art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 208, nonché le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle finanze e dell'interno 26 febbraio 1933, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 24 aprile 1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.

**Art. 56 - Disposizioni transitorie e finali.**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati i decreti ministeriali previsti dal presente capo.

2. Per la prima applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento già adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

3. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 50 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dai predetti enti.

4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28

gennaio 1988, n. 43, riguarda la sua riscossione della tassa dovuta per le affissioni fino al 1994.

6. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono, in base ad un contratto di appalto, alla riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, possono ottenere l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa dovuta per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del contratto medesimo purché, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32, secondo le modalità previste in materia di imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

7. I contratti di appalto aventi scadenza nel corso dell'anno 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994, sempreché il comune non intenda gestire direttamente il servizio.

8. Le modalità della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d'oneri, vanno adeguati o, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto dal presente capo.

9. Il mancato ottenimento della concessione nel termine di cui al comma 6 comporta, a prescindere dalle modalità dell'appalto e dalla durata del relativo contratto, la perdita del diritto di riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.

10. I comuni nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta operante un contratto d'appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, provvedono per il primo anno di applicazione del decreto medesimo, salvo l'affidamento in concessione di cui al comma 6, alla riscossione diretta della tassa per l'occupazione permanente.

11. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguata, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati.

11-bis (comma aggiunto con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993) Per le occupazioni temporanee di cui all'articolo 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun Comune o Provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentato del 50 per cento.

**Art. 57 - Vigilanza. Rinvio.**

1. È attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. A tal fine, si applicano le disposizioni previste dall'art. 35 in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Comune di:

ANNONE VENETO

PROVINCIA DI VENEZIA

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**SOMMARIO**

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>	15	Passi carrabili - Accessi
1	Oggetto del Regolamento		<b>CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA</b>
2	Gestione del servizio	16	Denuncia e versamento della tassa
3	Funzionario responsabile	17	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
4	Oggetto della tassa		<b>CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI</b>
5	Soggetti attivi e passivi	18	Tariffe
	<b>CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI</b>	19	Suddivisione del territorio comunale
6	Domanda di concessione	20	Distributori di carburante e di tabacchi
7	Deposito cauzionale	21	Esenzioni
8	Autorizzazione		<b>CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI</b>
9	Disciplinare	22	Contenzioso
		23	Sanzioni
10	Revoca delle concessioni	24	Rinvio ad altre disposizioni
11	Decadenza delle concessioni	25	Pubblicità del regolamento
12	Sospensione delle concessioni	26	Variazioni del regolamento
13	Norme per la esecuzione dei lavori	27	Entrata in vigore
14	Occupazioni abusive		



ART. 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 4, comma 1 del detto D.Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2  
GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

ART. 3  
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 4  
OGGETTO DELLA TASSA  
(Art. 38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 4

- I comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti inseriranno il comma 5 che potrà essere così formulato:  
5. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato sono soggette all'imposizione da parte del comune.



















alle cose del Comune o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. È vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

#### ART. 14 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

#### ART. 15 PASSI CARRABILI - ACCESSI

1. L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art. 44, commi da 4 a 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

## AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

### Nota all'art. 14

Codice Civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262.

Art. 823 - Condizione giuridica del demanio pubblico.

I beni che fanno parte del demanio pubblico (c.c. 822, 825), sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi (c.c. 1145), se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (c. nev. 30, 700).  
Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa delle proprietà (c.c. 945-951) e del possesso (c.c. 1158-1172) regolati dal presente codice.

### Nota all'art. 15

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 44 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari e ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

a) occupazioni del suolo comunale:

	Classi di comuni	
	Minima per mq.	Massima per mq.
	lire	lire
Classe I . . . . .	85.000	127.000
Classe II . . . . .	68.000	102.000
Classe III . . . . .	54.000	81.000
Classe IV . . . . .	43.000	64.000
Classe V . . . . .	34.000	51.000

b) occupazioni del suolo provinciale:

minima lire 34.000 mq. massima lire 51.000 mq.

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alle lettere a) e b), può essere ridotta fino ad un terzo.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, appoggiate direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.

4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervallini lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

5. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

7. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che rende concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

8. I comuni e le province, su espresse richieste dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.

9. Le tariffe e parimenti ridotte fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta fino al 30 per cento.

11. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

12. Per le occupazioni permanenti con autovetture a dibite e trasporto pubblico nelle aree e ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.



**ART. 16**  
**DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA**  
(Art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di suolo e soprasuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

**ART. 17**  
**ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA**  
(Art. 51 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 18, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

**Nota all'art. 16**

- Il D.P.R. n. 43/1988, rec.: «Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

- Codice Civile.

Art. 2752 - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposte sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta e alle quote d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione dell'anno precedente.

Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per le finanze locali e dalle norme relative all'imposta comunale sulle pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.



**CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI**

**ART. 18  
TARIFFE**

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

**ART. 19  
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

*(Art. 42, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4 saranno classificate in categorie, sentita la commissione edilizia, con apposita deliberazione consiliare.

2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

**ART. 20  
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI**

*(Art. 48 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi sarà suddiviso in zone con apposita deliberazione consiliare.

**ART. 21  
ESENZIONI**

*(Art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

**AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE**

**Nota all'art. 21**

— Il comma 1, lettera c), dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 è il seguente:  
«1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.»



**ART. 22  
CONTENZIOSO**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
  - a) all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
  - b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

**ART. 23  
SANZIONI**  
(Art. 53 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 18, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

**ART. 24  
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

**ART. 25  
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ART. 26  
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

**ART. 27  
ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (Art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

**Note al titolo del Capo V**

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

**Art. 56 - Disposizioni transitorie e finali.**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati i decreti ministeriali previsti dal presente capo.
2. Per la prima applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento già adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
3. I contribuenti tenuti al pagamento delle tasse per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare le denunce di cui all'art. 50 ed effettuare il versamento entro sessante giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel medesimo termine di sessante giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dai predetti enti.
4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, le tasse dovute a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.
5. Le riscossioni e gli accreditamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal testo unico per le finanze locali, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1956, n. 43, riguarda le sole riscossioni delle tasse dovute per le annualità fino al 1994.
6. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono, in base ad un contratto di appalto, alla riscossione delle tasse per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, possono ottenere l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione delle tasse dovute per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del contratto medesimo purché, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, otengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32, secondo le modalità previste in materia di imposte di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
7. I contratti di appalto eventuale scadenza nel corso dell'anno 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994, sempreché il comune non intenda gestire direttamente il servizio.
8. Le modalità della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d'oneri, vanno adeguati, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto dal presente capo.
9. Il mancato ottenimento della concessione nel termine di cui al comma 6 comporta, a prescindere dalle modalità dell'appalto e dalla durata del relativo contratto, la perdita del diritto di riscossione delle tasse per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.
10. I comuni nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano operanti un contratto d'appalto per la riscossione delle tasse per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, provvedono per il primo anno di applicazione del decreto medesimo, salvo l'affidamento in concessione di cui al comma 6, alla riscossione diretta delle tasse per l'occupazione permanente.
11. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguati, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l'entità delle variazioni, inoicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalle quale essi sono applicati.
- 11-bis (comma aggiunto con l'art. 1 del D.Lgs. n. 556 in data 28-12-1993) Per le occupazioni temporanee di cui all'articolo 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti, le tasse dovute a ciascun Comune o Provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentato del 50 per cento.



2) di approvare la seguente classificazione delle strade, piazze ed aree pubbliche, determinata dalla Commissione Edilizia:

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

CLASSE ELENCO DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

I'	Piazza Vittorio Veneto Via IV Novembre Viale Venezia Piazza Marconi Via Liberta' Via Roma Via Marconi Piazzale "Foro Boario" Via Postumia - aree adiacenti Via Dante Alighieri Via Trento Via Cao de Sora Via S. Antonio Via Moro Via Martiri di Via Fani Via Trieste: tratto da Viale Venezia all'incrocio con via Spadacenta Via Alessandrini Via Bruttomesso Via Casalegno Via Dee Buse Piazzale del Donatore Via Varisco
----	---


II' Tutte le altre strade e piazze comunali e vicinali.

3) di dare atto dell'acquisizione del parere favorevole di legittimita' del Segretario Comunale espresso ai sensi art. 53 - comma 2' - legge 142/90.

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del ..... 16 MAGGIO 1994 ..... con atto n. 27 .....
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....
- 3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del ..... n. ....
- 4) È stato ripubblicato all'albo pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata, per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....
- 5) È entrato in vigore il 1° gennaio 1994 (Art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507);
- 6) È stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al combinato disposto degli artt. 35, comma 2 e 57 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 con lettera n. .... in data .....

Data .....



Il Segretario Comunale

(Dr. Francesco Nobile)